



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 380

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 gennaio 2025

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91) » 8

Plenaria » 8

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 23

Plenaria (pomeridiana) » 118

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 127

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 133

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 141

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117) » 149

Plenaria (pomeridiana) » 149

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 154

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 162

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 169
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i>	» 178
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	» 179
<i>Plenaria</i>	» 179

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 184
--	-----------------

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	» 185
--	-------

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	<i>Pag.</i> 186
---	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 10,35.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania a seguito del decesso del senatore Francesco Castiello, la Giunta – su conforme relazione della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) – ha riscontrato, nella seduta odierna, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Felicia Gaudiano.

La seduta termina alle ore 10,40.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Sottocommissione per i pareri

81^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14.

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1335) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risultano connessi all'esigenza, stante il protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

– con riguardo al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili sia alla materia della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » sia alla materia della « difesa e Forze armate » rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *d*), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 91

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

271^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), anche a nome dei correlatori OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) e PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), dà conto alla Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare con apposito DPCM. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente, fino al termine dell'anno 2025, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 7 rinnova anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro, disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria. Il comma 9 proroga di quattro mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10, infine, provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del commissario straordinario per il G7.

L'articolo 2 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato e proroga a tutto il 2025 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. I commi 2 e 3 prevedono che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che, in occasione di tale rinnovo, questi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025

la validità di graduatorie, approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia). Il comma 5 proroga al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Estende, inoltre, al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui anche i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi a impulsi elettrici (cosiddetti *taser*) da parte delle Polizie municipali.

L'articolo 3 reca proroghe in materia economica e finanziaria. Nello specifico, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19, con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 proroga al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Stabilisce, altresì, che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni AMCO (*Asset Management Company*) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Novella inoltre le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 estende fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi a oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la

sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari *ex* articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali. Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti al 2022. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore. I commi da 11 a 13 incrementano di 100 milioni di euro l'entità della quota capitale di prestito concedibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del *made in Italy*. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

L'articolo 4 dispone proroghe in materia di salute. In particolare, il comma 1 sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri) dovrebbero concludere le loro attività. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 3 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del

SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 il termine finale del periodo di maturazione da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati. Il comma 6 differisce il termine finale di applicazione di procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7 dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, sospende fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Infine, proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Il comma 9 consente a regime la partecipazione dei medici, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Il comma 10 consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario del SSN, anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai diri-

genti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario. Il comma 12 proroga di un anno la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti e delle aziende del SSN – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025. I commi 2 e 3 prorogano di un anno il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025-2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *équipe* formative territoriali, costituite da 20 docenti, da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di cultura. Il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, prevede che tale organo tecnico non sia più costituito presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria. Il comma 4 dispone l'autorizzazione di spesa, individuando la relativa copertura.

L'articolo 7 reca proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In primo luogo, il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, sempre fino alla fine del 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al

quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Il comma 3 differisce di un anno i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente apposite linee guida, finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

L'articolo 8, intervenendo in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

L'articolo 9 reca proroghe in materie di competenza del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 10 dispone proroghe in materia di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6 prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o

assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui. Il comma 2 sopprime il termine ordinatorio, previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, in tema di ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle *ONLUS* alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille.

L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

In materia di turismo, l'articolo 14, al comma 1, dispone una proroga di un anno del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Al comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

L'articolo 15 interviene in tema di sport. Nello specifico, il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato « Città dello sport ».

L'articolo 16, al comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che, per tali attività, il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023, nell'ambito della cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'articolo 17 interviene in tema di editoria, disponendo la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle imprese

editrici di quotidiani e periodici: in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

In materia di agricoltura, l'articolo 19 estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* contenute nell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019.

L'articolo 20 reca norme finalizzate a garantire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater, che stabilivano i termini entro i quali i piccoli Comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali. I commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il Covid-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

L'articolo 22, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente TOSATO comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame e di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 13 gennaio.

Si è altresì concordato di fissare un numero massimo di 15 auditi per i Gruppi di opposizione e altrettanti per i Gruppi di maggioranza, con la possibilità di convocare – d'intesa tra tutti i Gruppi – ulteriori soggetti che abbiano un ruolo istituzionale. I Gruppi potranno anche segnalare esperti e organismi a cui richiedere l'invio di un contributo scritto.

Si è convenuto quindi di avviare lo svolgimento delle audizioni a partire da giovedì 16 gennaio, anche in base ai lavori dell'Assemblea, ferma restando la possibilità di valutare un'anticipazione a martedì 14 o mercoledì 15 gennaio.

Si è convenuto infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CATALDI (*M5S*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1335) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario, ricordando che il Movimento 5 stelle ha sempre disapprovato la fornitura di armi all'Ucraina, in quanto in questo modo si alimenta il conflitto bellico. A suo avviso, l'Italia dovrebbe invece svolgere un ruolo di mediazione e pacificazione, in conformità con l'articolo 11 della Costituzione. Tra l'altro, il coinvolgimento nella guerra tra Russia e Ucraina ha anche pesanti implicazioni socioeconomiche, poiché gli investimenti in armamenti sottraggono risorse a settori cruciali come sanità, scuola e infrastrutture.

Non essendoci altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(858) DE POLI e altri. – *Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(439) Enrico BORGHI. – *Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 12 di giovedì 19 dicembre, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 858, adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risultano connessi all'esigenza, stante il protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

– con riguardo al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili sia alla materia della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » sia alla materia della « difesa e Forze armate » rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *d)*, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 858**Art. 2.****2.1**

PELLEGRINO

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: « sono enti di rappresentanza » sopprimere la seguente: « nazionale »;*

b) *sostituire le parole: « le reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 » con le seguenti: « le reti associative costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e comma 2 »;*

c) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: « e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni »;*

d) *alla lettera c), sostituire le parole: « alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle pro loco iscritte ai relativi albi regionali » con le seguenti: « alle reti associative di cui al comma 2 ».*

Art. 3.**3.1**

OCCHIUTO

Al comma 1, dopo le parole: « esposto al pubblico », inserire le seguenti: « ad eccezione dei trattenimenti danzanti, ».

3.2

GELMINI

Al comma 1, dopo le parole: « esposto al pubblico », inserire le seguenti: « ad eccezione dei trattenimenti danzanti, ».

3.3

POTENTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con le amministrazioni locali » inserire le seguenti: « o in collaborazione con altre associazioni di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

3.4

POTENTI

Al comma 1, sostituire le parole: « 1.000 persone » con le seguenti: « 1.500 persone ».

3.5

POTENTI

Al comma 1 sostituire le parole: « e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio » con le seguenti: « e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio od anche in più giorni non consecutivi, i cui eventi si esauriscano pur sempre entro le ore ventiquattro ».

Art. 4.**4.1**

OCCHIUTO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e danzanti ».

4.2

GELMINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e danzanti ».

Art. 5.**5.0.1**

PELLEGRINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2023 n. 206)

1. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "con gli organismi operanti nel settore, comprese" sono inserite le seguenti: "le pro loco iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ";

b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "dell'artigianato e del turismo" sono inserite le seguenti: "compresi gli Enti Nazionali delle pro loco di cui all'articolo 1 della presente legge". ».

5.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, le parole: "sette persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "cinque persone fisiche";

b) all'articolo 35, comma 1, le parole: "sette persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "cinque persone fisiche";

c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: "ogni milione di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "ogni 800.000 abitanti". ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

215^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine della scadenza sono stati presentati centocinquanta emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi volti a illustrare le proposte in questione.

Interviene il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) che nel complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo illustra l'emendamento 1.1 volto a valorizzare l'attività di professori e degli avvocati nei consigli giudiziari affinché possano prendere parte anche alle procedure di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, nonché a quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, estendendo la possibilità per questi soggetti di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni anche in relazione alla verifica delle incompatibilità di sede per i rapporti di parentela e affinità

dei magistrati giudicanti e requirenti nonché con riguardo all'attribuzione delle funzioni al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e al conferimento delle funzioni semi-direttive e direttive.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.2 di identico contenuto a quello testé illustrato dal senatore Potenti nonché sull'emendamento 3.1 che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, proroga fino al 30 giugno del 2026 il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario e con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare oppure nel medesimo gruppo di lavoro individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Auspica che in particolare su tale ultima norma vi sia un parere favorevole del Governo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico al provvedimento in esame, intende richiamare soprattutto l'attenzione sull'emendamento 6.21 finalizzato a sostituire la copertura finanziaria dell'onere prevista dall'articolo 6 del decreto-legge in quanto quella individuata per il conferimento di risorse al Commissario per l'edilizia carceraria tocca fondi che la sua parte politica ritiene indispensabile siano finalizzati agli scopi a cui sono destinati. In relazione poi alla norma relativa al bracciale elettronico contenuta nell'articolo 7 segnala in particolare l'emendamento 7.3 volto a recepire le indicazioni offerte alla Commissione durante le audizioni in particolare dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli che possono senz'altro essere condivise anche dai Gruppi di maggioranza.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 stelle al provvedimento con particolare riferimento al tema carcerario e a quello del bracciale elettronico, oltre che in relazione all'articolo 8 riguardante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 136 del 2024 relativo agli strumenti di regolazione delle crisi di insolvenza nonché all'articolo 9 in materia di copertura degli obblighi assicurativi per malattia e infortuni relativi a soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, si sofferma in particolare sull'emendamento 7.0.1 volto a modificare l'articolo 66 della legge n. 689 del 1981, stabilendo che nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato e limitatamente ai casi relativi agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale il magistrato di sorveglianza possa disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione sarebbe valido fino all'udienza in camera di consiglio e ciò potrebbe accelerare utilmente i tempi del procedimento.

Interviene infine il senatore BERRINO (*FdI*) che richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sull'emendamento 1.0.1 a firma

del senatore Silvestroni che introduce modifiche alla disciplina dell'ordinamento della professione forense e soprattutto alla elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense prevedendo che i distretti di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila eleggano un componente nonché un componente ulteriore ogni diecimila iscritti.

Non essendovi ulteriori interventi si intende conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

POTENTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: “comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160”. ».

1.2

ZANETTIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, dopo le parole: “comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “agli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160”. ».

1.0.1

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – Consiglio Nazionale Forense)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un componente ulteriore ogni diecimila iscritti”. ».

Art. 3.**3.1**

ZANETTIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

« Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari ».

3.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

3.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-*quinqies*. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi – civili o penali – nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite.” ».

3.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 4.

4.0.1

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente allo smaltimento dell'ar-

retrato nel settore civile e penale, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

Conseguentemente:

all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 4-bis, 5, 6 e 9 ».

ALLEGATO 1
(articolo 67-bis, comma 1)

« Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.241
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

».

Art. 5.**5.1 (Comitato legislazione)**

ZANETTIN, GIORGIS

Al comma 1, sostituire le parole: « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto » con le seguenti: « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto ».

5.2

BERRINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « sei »;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 le parole: “nel corso del primo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dei primi tre mesi”.

1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. ».

5.3

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “possono svolgere esclusivamente” sono sostituite dalla seguente: “svolgono”. ».

5.4

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4”. ».

5.5

UNTERBERGER, DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'articolo 28 e il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogati. ».

5.0.1

BERRINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 5-bis.

(Passaggio di funzioni dei giudici ausiliari di Corte d'appello)

1. I giudici ausiliari di Corte d'appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, possono, a domanda, chiedere di essere nominati giudici onorari di pace ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un quadriennio non rinnovabile.

2. La richiesta deve essere indirizzata al Presidente della Corte di appello presso cui si esercitano le funzioni di giudice ausiliario, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Il Presidente della Corte di appello trasmette tempestivamente al Consiglio Superiore della Magistratura le domande pervenute ai sensi del presente articolo.

4. Ai giudici onorari di pace nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ad esclusione delle norme di cui all'articolo 9, comma 4, 10 e dei Capi V e XI.

Art. 5-ter.

(Procedura di nomina e conferimento incarico)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ricevute le domande di cui all'articolo precedente, verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, stila una graduatoria su base nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, indica le sedi vacanti disponibili e stabilisce i termini per la relativa scelta da parte del candidato.

2. Il tirocinio di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considera assolto ove il magistrato onorario abbia esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari presso gli uffici del giudice di pace secondo la graduatoria stilata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, nomina giudice onorario di pace il magistrato onorario designato a decorrere dal 1 novembre 2025.

5. Il magistrato onorario nominato giudice onorario di pace prende possesso delle funzioni entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina, presso l'ufficio a cui è stato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 5-quater.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter si provvede nei limiti dei posti e delle risorse disponibili ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. ».

5.0.2

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento

rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi. ».

5.0.3

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, il primo comma è sostituito dal seguente: “Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa”;

b) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: “Art. 318. *(Contenuto della domanda)* – La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, a pena di decadenza:

1) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

2) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione intercorrono termini liberi non minori di sessanta giorni.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.”;

c) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'attore si costituisce depositando l'atto di citazione notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione.”

d) dopo l'articolo 319 è inserito il seguente: “319-bis. *(Costituzione del convenuto)* – Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto

ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.”;

e) all'articolo 320, terzo comma, dopo le parole: “non riesce” sono inserite le seguenti: “e se l'attore non chiede il differimento dell'udienza per replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto,” ».

Art. 6.

6.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 6-bis.

(Assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

“Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espriare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale”;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: “in appositi istituti o” sono sostituite dalle seguenti: “alle case di comunità di reinserimento

sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad”.

Art. 6-*bis*.

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Art. 6-ter.*(Procedura)*

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 6-*quater*.*(Preclusioni)*

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.

Art. 6-quinquies.

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario. ».

6.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) dopo le parole: “al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.” è aggiunto il se-

guente periodo: “Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: *a*) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale; *b*) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall’ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l’apertura di Ser.D interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; *c*) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione”. ».

6.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 3, lettera *a*), dopo la parola: “interventi” sono inserite le seguenti: “in via prioritaria”. ».

6.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D’ELIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 3 dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

“*d-bis*) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive;

d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;

d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione”. ».

6.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
_____**6.7**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
_____**6.8**

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
_____**6.9**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
_____**6.10**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) sopprimere le seguenti parole: “L’approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l’avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l’adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono

sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio." ».

6.11

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

« 2) al secondo periodo, dopo le parole: "Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: " , d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia," ».

6.12

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: « e il secondo periodo è soppresso. ».

6.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: "Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea." ».

6.14

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine. ».

6.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

6.17

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente sopprimere la lettera h).*

6.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « euro 80.000 » con le seguenti: « euro 60.000 »;*

b) *sostituire le parole: « euro 400.00 » con le seguenti: « euro 300.00 ».*

6.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera g), capoverso « 9. », primo periodo, sopprimere le parole: « al doppio ».

6.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire la parola: « 2024 » con la seguente: « 2025 »;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) *quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

6.22

LOPRELATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024. ».

6.23

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.24

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: « mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 » *con le seguenti:* « mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risultino in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in

luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;”

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: “Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare.” ».

6.0.2

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: “a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “a quattro anni”;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “nove”;

2) al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5”;

3) al comma 3 le parole: “di un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “della metà” e le parole: “della metà” sono sostituite dalle seguenti: “di due terzi”. ».

6.0.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso deve essere assicurato

uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici.” ».

6.0.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

“ In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354”;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo”.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4. Per far fronte alle finalità di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente:

all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.” ».

6.0.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite

si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi".

2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di "sportelli della famiglia" per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare. ».

6.0.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)*

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11 comma II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.”. ».

6.0.8

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”.

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”. ».

6.0.9

MIRABELLI, D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti: “una volta al giorno”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”;

d) al comma 6, le parole: “dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti: “venti minuti”. ».

6.0.10

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti: “sei volte al mese” e le parole: “due al mese” sono sostituite dalle seguenti: “quattro al mese”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: “di dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti: “di quindici minuti”.

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. ».

6.0.11

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,”.

2. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: “della legge 26 luglio 1975, n. 354” sono inserite le seguenti: “per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,”. ».

6.0.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "particolare gravità" sono aggiunte le seguenti: "o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza".

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva". ».

6.0.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.” ».

6.0.14

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.” ».

6.0.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.” ».

6.0.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità.

Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita." ».

6.0.18

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

6.0.19

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.” ».

6.0.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. – Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.”

2. La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

3. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

4. Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

5. Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

6. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore. ».

6.0.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile." ».

6.0.22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso." ».

6.0.23

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". ».

6.0.24

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354)*

All'articolo 47-ter della legge O.P., al comma 1-bis le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni” ».

6.0.25

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni” ».

6.0.26

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni” ».

6.0.27

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

“Art. 28.*(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)*

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.”

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati

per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". ».

6.0.28

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono

essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. ».

6.0.29

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale". ».

6.0.30

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. ».

6.0.31

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”. ».

6.0.32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”.

2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data. ».

6.0.33

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare”. ».

6.0.34

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di liberazione anticipata)

1. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

2. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione. ».

6.0.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° agosto 2024.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. ».

6.0.36

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.” ».

6.0.37

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in materia di permessi premio)

1. All’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato." ».

6.0.38

D'ELIA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

6.0.39

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2. ».

6.0.40

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: "persone detenute adulte" sono inserite le seguenti: "che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena," ».

6.0.41

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: "Il direttore dell'istituto penale per i minorenni" sono inserite le seguenti: " , tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto," ».

6.0.42

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

1-ter. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

1-quater. La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire

e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.” ».

6.0.43

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immisione in servizio del personale necessario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

6.0.44

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia

garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.45

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole: “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole: “500 unità”.

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.46

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicu-

rezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.47

LOPRELATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2025-2027" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "850 unità".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sen-

tito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.48

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento pianta organica area funzionari)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.

3. Per l'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

6.0.49

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.”

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.0.50

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025. ».

6.0.51

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente***« Art. 6-bis.***(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.52

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente***« Art. 6-bis.***(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)*

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.53

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specifi-

cati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.54

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." – Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti – e di "Se.A.T.T." – Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti –.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di

evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.55

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.56

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo

reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.57

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.58

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.59

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani

adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.60

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.61

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per

l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.62

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

6.0.63

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.64

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.65

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.66

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 6-bis.

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati

intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.67

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.68

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui alla lettera *d*), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.69

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.70

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento

delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.0.71

LOPREIATO, BILOTTI, ALOISIO, PIRONDINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.72

PIRONDINI, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.73

LOPREIATO, BILOTTI, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito “Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minori, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;*
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;*
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;*
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;*

e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 6-bis e 9 ».

6.0.74

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di

cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monito-

rare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. ».

6.0.75

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.76

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, an-

che al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata ed efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa

alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie. ».

6.0.77

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.0.78

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età

non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.0.79

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 6-bis.

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 6-*quater*.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate "*bodycam*", per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 6-*quinqies*.

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-*bis* e 21-*ter*, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla mede-

sima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 6-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.80

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5. ».

6.0.81

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “da sei mesi a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a quattro anni” ».

6.0.82

LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)*

1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “Chiunque guida” sono inserite le seguenti: “in stato di alterazione psico-fisica”;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: “Se il conducente” sono inserite le seguenti: “in stato di alterazione psico-fisica”;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”. ».

6.0.83

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)*

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: “all'articolo 59, comma 9” sono inserite le se-

guenti: “o al possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 44, rilasciato da un’Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna” ».

Art. 7.

7.1

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) all’articolo 275-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “fattibilità tecnica” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa quella operativa”;

2) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell’indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l’incolumità personale”. ».

7.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis) All’articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “fattibilità tecnica” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa quella operativa”;

b) dopo le parole: “In caso di manomissione” sono inserite le seguenti: “ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento” ».

7.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VALENTE, D'ELIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.

2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-ter. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 2, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, an-

che operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2-quater. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

2-quinquies. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese. ».

7.4

CAMPIONE

Al comma 2, sostituire il capoverso: « Art. 97-ter » con il seguente:

« 1. Ai fini dell'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità della verifica, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, atte a garantire l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti anche attraverso la previsione di manuali d'uso per i soggetti destinatari del provvedimento e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato, ivi incluse quelle condotte gravi o reiterate che impedendo il regolare funzionamento possono determinare la revoca della misura. ».

7.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire il capoverso: « Art. 97-ter » con il seguente:
« Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari oppor-

tunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

4. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. ».

7.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, capoverso: « Art. 97-ter » sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. ».

7.7

STEFANI, POTENTI

Al comma 2, capoverso: « Art. 97-ter », al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « preliminarmente alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, ».

7.8

POTENTI

Al comma 2, capoverso: « Art. 97-ter », al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « preliminarmente alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, ».

7.9

POTENTI

Al comma 2, capoverso: « Art. 97-ter », al comma 1, sostituire la parola: « preliminare » con la seguente: « funzionale ».

7.10

LOPRELATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso: « Art. 97-ter », dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis) L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria. »;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-ter) Per le finalità di cui al comma 2-bis) è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

*2-quater) Agli oneri derivanti dal comma 2-ter) pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».*

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 7 e 9 ».

7.11

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

1) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

2) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

3) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

4) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

2-ter) Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese. ».

7.12

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 2-bis) Anche al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità operativa di cui agli

articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2-*ter*) Alle assunzioni di cui al comma 2-*bis*), pari a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

Conseguentemente:

All'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 7 e 9 ».

7.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.” ».

7.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e persona offesa su come gestire e mantenere gli apparati. »

7.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese ».

7.0.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.5

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al

fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 7-bis e 9 ».

7.0.6

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. Ai fini di dare concreta attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente:

*all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti:
« 5, 6, 7-bis e 9 ».*

7.0.7

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento.” ».

7.0.8

STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, le parole: “I prestatori di servizi di accesso alla rete” sono soppresse. ».

7.0.9

BASSO, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato. ».

7.0.10

SCALFAROTTO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato. ».

Art. 8.

8.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: « ai procedimenti di esdebitazione », inserire le seguenti: « , ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria ».

8.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.”. ».

Art. 9.**9.0.1**

STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” , il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli. Il Dirigente amministrativo, tenuto conto delle risorse assegnate all'Ufficio giudiziario e le specifiche competenze in relazione ai profili professionali, di concerto con il Capo dell'Ufficio assegna il personale agli uffici”

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di consolidare gli obiettivi di efficientamento, qualificato coordinamento e innovazione dell'attività dell'organizzazione giudiziaria, gli uffici per il

processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali”;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il funzionario tecnico di organizzazione, il funzionario addetto all'ufficio per il processo e al supporto della giurisdizione; l'operatore *data entry*” ».

9.0.2

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”;

b) al comma 2, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 9 e 9-bis ».

9.0.3

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 3, della legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “settecento euro” sono sostituite dalle seguenti: “ottocentocinquanta euro”;

b) al comma 2 le parole: “trecentocinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “quattrocentocinquanta”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, all’articolo 10 sostituire le parole: « 5, 6 e 9 » con le seguenti: « 5, 6, 9 e 9-bis ».

Plenaria**216^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge gli emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.0.1, 5.5, 5.0.1, 5.0.3, 6.1, 7.12, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 nonché tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore ed il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.1. e 1.2 sono approvati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.1 a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui il relatore dà lettura.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), firmatario dell'emendamento 3.1, dichiara di accogliere la riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il proprio voto favorevole considerato che la disposizione è stata sollecitata anche nel corso delle audizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 (testo 2), a cui aggiunge la propria firma la senatrice Stefani, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Rossomando ha presentato un testo 2 dell'emendamento 5.0.2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Invita quindi all'espressione dei pareri il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 a condizione che siano riformulati in un testo di cui dà lettura.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) fa presente che l'emendamento 5.0.2 (testo 2) tratta in maniera analoga gli stessi temi oggetto della proposta di riformulazione.

Il RELATORE estende pertanto l'invito alla medesima riformulazione anche sull'emendamento 5.0.2 (testo 2).

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BERRINO (*FdI*) e ROSSOMANDO (*PD-IDP*) dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dal relatore.

Il RELATORE esprime invece parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere i pareri espressi dal relatore.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto, sono approvati.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.3 e 5.4.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in ordine alle dichiarazioni di improponibilità, chiede chiarimenti sull'emendamento 5.5, che riguarda l'ambito di competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE richiama i criteri di proponibilità degli emendamenti riferiti al testo dei decreti-legge, facendo presente che la proposta in questione incide sulle competenze del giudice di pace in materia tavolo, tema non rientrante tra quelli affrontati dal provvedimento in esame.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6 non dichiarati improponibili.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, gli identici 6.7, 6.8 e 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 sono respinti.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), esprimendo il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.14, giudica non comprensibile il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo su una norma volta a rafforzare il potere conoscitivo delle Camere in ordine all'attività del Commissario per l'edilizia carceraria.

Posto ai voti, l'emendamento 6.14 è respinto.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 6.15 e 6.16.

Sull'emendamento 6.17 interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolineando l'importanza di approvare la sua proposta di modifica, in quanto sopprime la possibilità per il Commissario per l'edilizia penitenziaria di agire in deroga ad alcune norme fondamentali per assicurare la legalità, come il Codice degli appalti.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.21 ribadendo che le coperture stabilite dall'articolo 6 tolgono risorse di carattere fondamentale per interventi di giustizia che la sua parte politica ritiene non debbano essere depauperati.

Posto ai voti l'emendamento 6.21 viene respinto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.22 sottolineando che la logica della proposta emendativa va nella stessa direzione di quella testé richiamata dal senatore Bazoli.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 6.22, 6.23 e 6.24.

Interviene infine la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che lamenta la dichiarazione di improponibilità relativa all'emendamento 6.0.4 che, come ricordato durante l'illustrazione degli emendamenti nella seduta antimeridiana, aveva lo scopo di assicurare il diritto all'affettività dei detenuti sancito da una recentissima sentenza della Corte di cassazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 7.1. Esprimono altresì un parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, e 7.11 invitando eventualmente i presentatori a ritirarli per trasformarli in ordini del giorno. Invitano al ritiro dell'emendamento 7.4 ed esprimono parere contrario sugli emendamenti 7.10, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

La senatrice BILOTTI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 7.1 che è diretta ad assicurare una piena tutela alle donne vittime di violenza, al contempo assicurando il bilanciamento degli altri interessi costituzionali garantiti all'indagato. Pur essendo consapevole della difficoltà a contemperare i diritti fondamentali in gioco, ritiene tuttavia che – nel solco di quanto già emerso nel dibattito della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio – costituisca un impegno imprescindibile per tutte le forze politiche prevenire la violenza maschile contro le donne aumentando la distanza tra vittima e maltrattante nel caso di applicazione del braccialetto elettronico, anche tenendo conto della fattibilità tecnica di tale prescrizione nei piccoli centri. Invita pertanto il relatore ed il Governo ad una ulteriore riflessione sul punto, ai fini della approvazione della proposta 7.1.

Il PRESIDENTE, ad integrazione delle considerazioni svolte dalla senatrice Bilotti, ricorda come in più occasioni sia stato manifestato l'interesse del Governo ad intervenire ulteriormente sul tema del braccialetto elettronico, all'esito della verifica puntuale delle condizioni tecniche e di funzionamento degli strumenti elettronici.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 è respinto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di non accogliere l'invito alla trasformazione dell'emendamento 7.2 in ordine del giorno, che posto ai voti è respinto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede se vi sia la piena disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo ad accogliere in un ordine del giorno che si dichiara disponibile a presentare eventualmente anche in Assemblea i contenuti dell'emendamento 7.3.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE fa presente che il parere del Governo sull'ordine del giorno, potrà essere espresso preso atto della sua formulazione definitiva, ferma restando la più ampia disponibilità ad accogliere indicazioni su una tematica come quella sulla violenza contro le donne su cui di recente è stata approvata anche una mozione dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede quindi di procedere alla votazione dell'emendamento 7.3, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.4.

Gli emendamenti 7.5 e 7.6, non essendo stata accolta la proposta di trasformazione in ordini del giorno, posti separatamente ai voti sono respinti.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritirando l'emendamento 7.7, fa presente che il Gruppo della Lega presenterà ordini del giorno in Assemblea, auspicando l'impegno del Governo ad affrontare le problematiche sottese alla proposta di modifica.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi gli emendamenti 7.8 e 7.9.

Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 7.10 e 7.11, riservandosi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) di presentare ordini del giorno per l'esame in Assemblea.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (*M5S*) che richiama le motivazioni sottese alla proposta, posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 è respinto.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.04.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 8.1, che, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (*M5S*), posto ai voti è respinto.

Essendo terminate le votazioni degli emendamenti, il PRESIDENTE fa presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, gli emendamenti approvati verranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) *Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Sisler, ha illustrato i contenuti del provvedimento il 19 novembre scorso. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata del 22 gennaio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.1 (testo 2)**

ZANETTIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari ».

Art. 5.**5.1 (testo 2) [id. 5.2 (testo 2) e 5.0.2 (testo 3)]**

ZANETTIN, GIORGIS

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi » *con le seguenti:* « il termine di

cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi »;

b) *Al comma 2, dopo le parole: « la spesa » inserire le seguenti: « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e ».*

5.2 (testo 2)

BERRINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi » con le seguenti: « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi »;*

b) *Al comma 2, dopo le parole « la spesa » inserire le parole « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e »;*

5.0.2 (testo 2)

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a sei mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. ».

5.0.2 (testo 3)

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi » *con le seguenti:* « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi »;

b) *Al comma 2, dopo le parole:* « la spesa » *inserire le parole:* « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e »;

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « Infra/infrastrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (n. 239)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo ricordando che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 26 gennaio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della difesa di approvazione del programma pluriennale denominato « INFRA/Infrastrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 21/2024, è volto ad ammodernare e rinnovare le capacità di comunicazione Terra/Bordo/Terra (T-B-T) dell'Aeronautica Militare, secondo i previsti requisiti tecnologici e prestazionali necessari a superare gli attuali

limiti, ottimizzandole dal punto di vista dell'impiego e delle coperture, integrando le risorse radio esistenti al suolo in un'unica rete, destinata ad appoggiarsi all'infrastruttura RIFON (Rete Interforze in Fibra Ottica Nazionale), gestita dal Ministero della difesa. La nuova architettura renderà potenzialmente disponibili le risorse radio (apparati, frequenze, antenne e cifranti) a tutti gli utenti della rete. Nello specifico, il programma è volto a consentire all'Aeronautica Militare di disporre, per il pieno adempimento dei suoi compiti istituzionali di difesa del territorio nazionale, di una capacità di comunicazione tecnologicamente adeguata, in grado di gestire l'impiego, in tempo reale, dei propri assetti in volo in modo che gli stessi possano esprimere le loro piene capacità e contribuire all'efficacia delle operazioni militari. In particolare con il programma in esame si prevede di conseguire una capacità volta ad assicurare la copertura radio nelle bande UHF e VHF in tutto lo spazio aereo nazionale, comunicazioni radio in modalità « *clear* » e protette da un possibile disturbo elettromagnetico intenzionalmente generato, il rispetto degli standard capacitivi minimi assunti dal Paese con la NATO, una rapida e piena riconfigurazione dell'impiego delle risorse di radiocomunicazione, anche in ottica di difesa cibernetica, e il potenziale impiego delle capacità radio in supporto ad altre Forze Armate o ad altri Corpi dello Stato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati siano prevalentemente quelli dell'industria elettronica e della sistemistica, con possibilità di importanti ritorni industriali in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e produttivo, anche per il tessuto nazionale delle piccole e medie imprese. Le presumibili aree interessate ai processi produttivi sono individuate nel Piemonte, nella Lombardia, nella Toscana e nel Lazio.

L'onere complessivo del programma è stimato in 197,75 milioni di euro, di cui la prima fase dell'impresa, del valore stimato di 97 milioni di euro, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 100,75 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari. La scheda tecnica precisa altresì che il programma avrà uno sviluppo pluriennale orientativamente compreso fra il 2025 e il 2038.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma denominato INFO/INFRASTRUTTURE di Rete (TLC E T-B-T), (pagina 79, Tomo II),

avente l'obiettivo di procedere all'ammodernamento e al rinnovamento delle capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra (TBT) dell'Aeronautica Militare, secondo i previsti requisiti tecnologici e prestazionali necessari a superare gli attuali *gap* in termini di flessibilità, affidabilità, sicurezza, efficienza manutentiva, copertura (orizzontale e verticale) e interoperabilità in ambito NATO ed EUROPEO. Il programma, nello specifico, prevede l'acquisizione di componenti per l'aggiornamento di terminali satellitari, per la realizzazione di specifiche reti classificate e non classificate connesse a programmi peculiari della Forza Armata. Nel DPP viene inoltre evidenziato come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione di 97 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio 2024. Il profilo programmatico degli stanziamenti ed il relativo cronoprogramma appaiono, tuttavia, lievemente difformi da quelli previsti dal provvedimento in via di approvazione.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Esame e rinvio)

Il relatore MENIA (*FdI*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2024, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.

Il decreto-legge in esame, composto di 2 articoli, è connesso – come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento – con la necessità per il nostro Paese di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2025, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, nei termini già previsti, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del febbraio 2022. L'autorizzazione è, altresì, concessa «previo atto di indirizzo delle Camere». L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2024, dal decreto-legge n. 200 del 2023.

Si ricorda che l'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, ma-

teriali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi dello stesso art. 2-*bis* (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, « anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 » (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

Con riferimento agli atti di indirizzo formulati dai due rami del Parlamento, si ricorda che il 1° marzo 2022, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rese dal Presidente del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati hanno approvato alcune risoluzioni (al Senato, in particolare, la 6-00208, e alla Camera la 6-00207), che impegnano, tra l'altro il Governo ad attivare « con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione ». Tale orientamento parlamentare è stato poi confermato e precisato nelle successive risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in relazione all'Ucraina. Si ricorda, in particolare, che il 10 gennaio 2024, a conclusione delle comunicazioni rese dal Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato specifici atti di indirizzo (rispettivamente le risoluzioni 6-00079 e 6-00067), che impegnano il Governo a « continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari », nonché a « approfondire tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale ».

Con riferimento alle cessioni di materiali e agli equipaggiamenti destinati all'Ucraina, si ricorda come finora siano stati emanati 10 decreti del Ministro della difesa, rispettivamente D.M. 2 marzo 2022, D.M. 22

aprile 2022, D.M. 10 maggio 2022, D.M. 26 luglio 2022, D.M. 7 ottobre 2022, D.M. 31 gennaio 2023, D.M. 23 maggio 2023, D.M. 19 dicembre 2023, D.M. 25 giugno 2024 e, da ultimo, D.M. 12 dicembre 2024. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un apposito allegato al decreto ministeriale di autorizzazione, elaborato dallo Stato maggiore della difesa e che risulta « classificato ».

Come si legge nella relazione tecnica del provvedimento legislativo in via di conversione, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente, ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (EPF). Si ricorda che il sostegno militare complessivo dell'Unione europea all'Ucraina, fornito attraverso lo Strumento europeo per la pace (EPF) e direttamente dagli Stati membri, è stimato in circa 47,3 miliardi di euro. In particolare tra il 2022 e il 2024 l'Unione Europea ha mobilitato 6,1 miliardi di euro attraverso lo Strumento europeo per la pace (EPF) per rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare russa, e nel marzo 2024 ha deciso di aumentare ulteriormente il massimale finanziario del medesimo Strumento europeo per la pace di 5 miliardi di euro, istituendo un apposito Fondo di assistenza per l'Ucraina.

Si segnala altresì che l'articolo 29-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-*bis* del già richiamato decreto-legge n. 14 del 2022, al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge in via di conversione, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 28 dicembre 2024.

Il presidente CRAXI apre la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 14 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che il 20 dicembre è stato assegnato, alle Commissioni riunite Affari esteri e difesa e Politiche dell'Unione europea, l'affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale chiede di svolgere alcune audizioni per approfondire le questioni relative alla pianificazione della Difesa in materia di *Cyber* e alla partecipazione dell'Italia al programma Iris 2.

La seduta termina alle ore 10,20.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'invito a partecipare alla riunione interparlamentare promossa dalla Commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo sul « Rafforzamento della cooperazione per un'applicazione tempestiva e corretta del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini dell'UE », che si terrà a Bruxelles, martedì 28 gennaio 2025, e a cui parteciperà il senatore Lombardo.

Informa, inoltre, che il 20 dicembre scorso è stato deferito alle Commissioni 3^a e 4^a riunite l'affare assegnato su « Le ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati » (Atto n. 620).

Infine, ricorda che il 16 gennaio prossimo, alle ore 9, è in programma l'audizione della dottoressa Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali (IAI), nell'ambito dell'esame del documento COM(2024) 690 recante la comunicazione della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'Unione europea nel 2024, in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni 3^a e 4^a riunite.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1293) CRISANTI. – Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1316) VERDUCCI. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1240, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1293 e 1316, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1293, che modifica la legislazione in materia di contratto di ricerca postdottorale, nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori.

La Commissione di merito ha congiunto l'esame di questo provvedimento con l'esame dei disegni di legge n. 1240 e n. 1316 sulla valorizzazione e promozione della ricerca, in considerazione dell'affinità della materia trattata.

L'obiettivo del disegno di legge è quello di aumentare la competitività delle Università italiane agendo sui criteri e sulle modalità di reclutamento dei ricercatori, nonché sulla progressione delle carriere, incentivando la mobilità nazionale e internazionale e adeguando il trattamento economico dei ricercatori a parametri internazionali. Ulteriore obiettivo è quello di contrastare il localismo, vale a dire quel fenomeno che vede un ricercatore progredire nella carriera universitaria dalla laurea alla posizione di professore ordinario senza mai cambiare ateneo.

Passando ai contenuti del disegno di legge, l'articolo 1, nel modificare l'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introduce la disciplina del nuovo « contratto di ricerca postdottorale », che va a sostituirsi al vigente « contratto di ricerca ».

Per i contratti di ricerca postdottorali è prevista una durata compresa tra due e sei anni e, per quelli di durata inferiore ai sei anni, si prevede la possibilità di rinnovo fino al raggiungimento della durata massima.

In merito alla determinazione dell'importo del contratto di ricerca postdottorale, in presenza di determinate condizioni di merito, anzianità e autorevolezza scientifica del ricercatore, ovvero qualora il vincitore provenga da ateneo o ente di ricerca estero, si prevede la facoltà del rettore di disporre, con il proprio decreto di nomina, anche la determinazione della relativa classe di stipendio, sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

L'articolo 2, nel modificare l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, prevede che ulteriori risorse siano destinate dalle Università alla stipula dei contratti di ricerca postdottorale in favore di soggetti che siano stati titolari del contratto medesimo per almeno due anni ed estende a tali soggetti la possibilità di essere ammessi alle procedure di selezione per accedere alla posizione di ricercatore.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la promozione dell'indipendenza scientifica con una dotazione annua pari a 30 milioni di euro.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, introduce, tra i criteri di valutazione nelle procedure di chiamata dei professori di prima fascia, la continuità e l'effettiva maturazione della produzione scientifica e dell'attività didattica, nonché la valutazione comparativa del valore numerico degli indicatori valevoli ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale.

Lo stesso Relatore illustra quindi anche il disegno di legge n. 1316, che modifica la legislazione in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

Il provvedimento si compone di un solo articolo.

Il comma 1, lettera *a*), propone una modifica dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2016, concernente la trasformazione di contratti a tempo determinato o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca (EPR). La novella consente anche ai soggetti che abbiano svolto attività di ricerca o tecnologica con contratti di ricerca – per almeno tre anni nei cinque anni che precedono il bando relativo alla procedura di selezione – di accedere alle procedure riservate indette dall'ente per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che, decorsi tre anni dall'inquadramento, il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato sia valutato dall'ente stesso ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

La lettera *b*) introduce, nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016, un nuovo articolo 12-*ter* rubricato « Ricercatori e tecnologi *tenure track* ». Tale articolo aggiuntivo disciplina specifiche procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato, con durata di tre anni, non rinnovabili, rivolte a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero che siano in possesso di idoneo *curriculum* scientifico-professionale, con esperienza di ricerca almeno triennale.

Il comma 2 assicura, in via transitoria, che, ai fini del passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento, siano utilizzati gli stessi criteri di valutazione qui in esame.

Il PRESIDENTE, quindi, posto che la Commissione di merito ha congiunto l'esame del disegno di legge n. 1240 con l'esame dei disegni di legge n. 1293 e n. 1316 propone di procedere alla congiunzione anche in 4^a Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2024) 690 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della comunicazione in titolo, sulla politica di allargamento dell'Unione europea nel 2024, che costituisce l'ordinario esercizio annuale di valutazione del processo di allargamento nel suo complesso e dei progressi compiuti dai Paesi coinvolti ed è accompagnata da raccomandazioni per i singoli Paesi.

Nel 2024 il processo di allargamento è entrato in una nuova fase con rinnovato slancio. Dopo che, nel dicembre 2023, il Consiglio europeo aveva deciso di aprire il negoziato con l'Ucraina e la Moldavia, il 25 giugno 2024 si sono tenute le prime conferenze intergovernative che hanno avviato i negoziati con i due Paesi. Successivamente, la Commissione europea ha avviato le riunioni bilaterali di *screening*, che sono ora in piena attività.

Riguardo al Montenegro, dopo la decisione del Consiglio sul riconoscimento del raggiungimento dei parametri provvisori per i capitoli sullo Stato di diritto, la Conferenza intergovernativa del 26 giugno ha comunicato i parametri di chiusura per tali capitoli, spianando così anche la strada all'avvio della chiusura provvisoria dei capitoli di negoziato.

A fine 2023 sono state completate le sessioni di *screening* sia con l'Albania che con la Macedonia del Nord e il 15 ottobre 2024 è stato aperto con l'Albania il gruppo di capitoli sulle questioni fondamentali.

A marzo 2024 il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. La Commissione europea è stata invitata a preparare il quadro di negoziazione in vista della sua adozione da parte del Consiglio nel momento in cui il Paese adotterà tutte le pertinenti misure indicate nella raccomandazione della Commissione di ottobre 2022.

Riguardo alla Georgia, nel dicembre 2023 il Consiglio europeo ha concesso lo *status* di Paese candidato. Tuttavia, la linea adottata dal Governo georgiano a partire dalla primavera 2024 mette a repentaglio il percorso del Paese verso l'Unione europea (UE), arrestando di fatto il processo di adesione.

Sul tavolo del Consiglio resta la domanda di adesione presentata dal Kosovo a dicembre 2022.

Allo slancio verso l'allargamento, si è affiancata un'interazione rinvigorita con i *partner* interessati, che si esplica in particolare nella loro graduale integrazione nel mercato unico europeo. Tale integrazione non si pone in alternativa all'adesione, bensì la facilita, in quanto permette ai Paesi dell'allargamento, che sono pronti in determinati settori, di godere già prima dell'adesione dei tangibili vantaggi socioeconomici dell'appartenenza all'Unione europea. A dimostrazione dell'impegno a favore di

detta interazione, è stato considerevolmente potenziato il sostegno finanziario elargito ai Paesi *partner*.

In particolare, il 1° marzo 2024 è entrato in vigore lo strumento per l'Ucraina, che supporta l'opera di sostegno alla stabilità macrofinanziaria, promuove la ripresa e sostiene le riforme nella prospettiva della futura adesione all'Unione. Fornirà all'Ucraina un sostegno coerente, prevedibile e flessibile dal 2024 al 2027, a condizione che il Paese soddisfi gli obblighi di riforma prestabiliti. La dotazione dello strumento ammonta a 50 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti, di cui ad oggi sono stati erogati finanziamenti per 12,4 miliardi di euro.

A novembre 2023 la Commissione europea ha adottato il piano di crescita per i Balcani occidentali. Il 25 maggio 2024 è entrato in vigore lo strumento per le riforme e la crescita da 6 miliardi di euro, parte integrante del piano di crescita, che prevede una graduale integrazione della regione in settori specifici del mercato unico dell'Unione, purché siano conseguiti progressi nell'integrazione economica regionale e nell'allineamento all'applicabile *acquis* e siano instaurate capacità amministrative sufficienti e le necessarie procedure.

Ispirato alla stessa logica dell'iniziativa *NextGenerationEU* e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento per le riforme e la crescita incentiverà ulteriormente le fondamentali riforme socioeconomiche e nei settori connessi all'allargamento concordate nell'ambizioso programma di riforma ritagliato su misura su ciascun beneficiario.

L'attuazione del piano di crescita e dello strumento è in corso e ha determinato una considerevole mobilitazione politica nella regione. Ad oggi, cinque dei sei beneficiari hanno presentato il programma di riforma, che la Commissione europea ha approvato in ottobre 2024.

Come annunciato dalla presidente Von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione 2023, a partire dal 2024 la Commissione europea ha esteso ad alcuni Paesi dell'allargamento (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) la partecipazione alla relazione sullo Stato di diritto.

La Turchia resta un Paese candidato e un *partner* fondamentale dell'Unione, per il quale l'adesione si configura come obiettivo strategico. Tuttavia, i negoziati di adesione sono in fase di stallo dal 2018, in linea con la decisione del Consiglio, poiché la Turchia non ha invertito la tendenza negativa al continuo deterioramento delle norme democratiche osservata negli ultimi anni e permangono dunque gravi preoccupazioni in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura.

La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha evidenziato ancora una volta la necessità di unità e solidarietà tra l'Unione e i suoi *partner* più stretti e l'importanza dell'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune (PESC).

In tale contesto, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina hanno conseguito o mantenuto il completo allineamento alla PESC. Tuttavia, in Bosnia-Erzegovina l'attuazione delle sanzioni

contro la Russia resta un problema. Il Kosovo ha continuato ad allinearsi unilateralmente. Ucraina e Moldova hanno aumentato sensibilmente il grado di allineamento complessivo.

L'allineamento della Serbia è rimasto sostanzialmente immutato, ma il Paese ha comunque continuato a collaborare sull'elusione delle sanzioni. Dalla Serbia ci si attende, in via prioritaria, il rispetto degli impegni assunti, il miglioramento dell'allineamento alla PESC, anche per quanto riguarda le misure restrittive, in conformità del quadro di negoziazione, e l'astensione da azioni e dichiarazioni contrarie alle posizioni dell'Unione in materia di politica estera.

Il grado di allineamento della Georgia alla PESC rimane basso, ma il Paese ha collaborato con l'Unione per contrastare l'elusione delle sanzioni. La Turchia non ha compiuto progressi in materia di allineamento alla PESC durante il periodo di riferimento, mantenendolo a un livello molto basso, ma ha adottato provvedimenti specifici per porre fine all'elusione delle sanzioni nei confronti della Russia attraverso il suo territorio, e su questo dovrebbe continuare a cooperare attivamente con l'Unione.

Sono proseguiti i vertici e le riunioni ad alto livello con i *partner* dell'allargamento: nel dicembre 2023 si è tenuto il vertice UE-Balcani occidentali, mentre il 18 luglio 2024 si è svolta la terza riunione della Comunità politica europea. Quest'ultima occasione ha visto la partecipazione di una cinquantina di *leader* europei, anche di Paesi candidati e potenziali candidati, che hanno discusso delle iniziative comuni a favore della pace e della sicurezza, della resilienza energetica e della migrazione in Europa.

La Comunità politica europea costituisce una prima risposta a una riflessione geostrategica sul processo di allargamento, essendo finalizzata al coordinamento delle politiche dei Paesi europei per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo, in particolare per quanto riguarda la crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina. Di essa fanno parte anche i Paesi dell'EFTA, i candidati all'allargamento e altri come Armenia, Azerbaigian e Regno Unito.

In conclusione, dalla Comunicazione in oggetto emerge chiaramente che l'adesione all'Unione resta un fattore fondamentale di sicurezza, pace, stabilità e prosperità a lungo termine in Europa. L'occasione storica di vincolare il proprio futuro all'UE è offerta a dieci *partner*: i sei dei Balcani occidentali, più Turchia, Ucraina, Moldova e Georgia.

Il processo di allargamento continua a basarsi sul merito: la democrazia, lo Stato di diritto e i valori fondamentali continueranno ad essere le pietre angolari della politica di allargamento. L'adesione all'Unione europea è una scelta strategica. L'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE è un segnale quanto mai significativo in termini di valori condivisi e di orientamento strategico nel nuovo contesto geopolitico.

L'importanza fondamentale dell'allargamento è stata, infine, ribadita nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, quale in-

vestimento geostrategico nella pace, nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità. Sulla scorta del nuovo dinamismo del processo di allargamento e in linea con l'approccio meritocratico, il Consiglio europeo esorta sia l'Unione che gli aspiranti membri ad assumersi la responsabilità di sfruttare al meglio questa opportunità.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda quanto da lui già osservato nel corso dell'audizione della Presidente della Georgia, il 20 dicembre scorso, sulla necessità di ripensare le modalità dell'allargamento, nell'attuale contesto straordinario che non consente di attendere le lunghe procedure dell'adeguamento all'*acquis* normativo europeo.

Andrebbe, a suo avviso, prevista una sorta di pre-adesione politica ai valori fondanti dell'Unione, a cui farebbe seguito l'allineamento anche legislativo, per evitare di lasciare esposti i Paesi candidati a tensioni, alimentate dalle ingerenze straniere provenienti da Stati terzi. Sarebbe, a tal fine, importante estendere sin da subito ai Paesi candidati lo « scudo europeo per la democrazia » annunciato dalla presidente Von der Leyen.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*), relatore, richiama, a tale riguardo, il punto 20 delle citate Conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre scorso, da cui si evince proprio la consapevolezza di un cambio di passo nell'approccio all'allargamento, riferendosi ad un nuovo dinamismo nel processo di allargamento, ritenuto un investimento geostrategico.

La procedura resta fondata su una modalità meritocratica, ma dopo l'aggressione russa all'Ucraina si percepisce questa nuova esigenza nel consesso politico europeo, che è assolutamente necessario approfondire ed evidenziare.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) condivide la necessità di approfondimento poiché, rispetto all'ultimo allargamento del 2004, tutto è cambiato. Con l'aggressione russa all'Ucraina, le ingerenze esterne, la questione del gas russo, in alcuni Paesi dei Balcani occidentali l'interesse dell'opinione pubblica per l'Europa è scemato e ci sono forti pressioni provenienti da Cina e Russia.

Ricorda anche la complicata situazione che coinvolge la Serbia e il Kosovo. Occorre quindi adeguare l'approccio dell'allargamento per ravvivare la fiducia e l'attrattiva per l'Unione europea e in questo senso l'adesione di Bulgaria e Romania all'area Schengen costituisce un importante segnale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) conviene sulla necessità di un cambio di passo nel processo di allargamento, rispetto al quale, tuttavia, non è chiaro cosa si intenda per « nuovo dinamismo » di cui alle Conclusioni del Consiglio europeo. Non è neanche chiaro, a fronte dell'attuale situazione straordinaria, quali possano essere le nuove adesioni da concordare e con quali tempistiche.

C'è inoltre il tema delle ingerenze straniere nei Paesi dell'allargamento, per contrastare le quali occorre non solo garantire con la forza dello Stato di diritto il principio democratico di libere elezioni, ma anche supportare a livello europeo la volontà politica di tali Stati.

Con riferimento alla Turchia, che ha avuto comportamenti altalenanti negli ultimi anni, ritiene inoltre utile approfondire il tema di un ipotetico allargamento, anche con audizioni di diretti interessati, osservando come la Turchia costituisca un attore importante nei rapporti geopolitici.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*), relatore, condivide l'importanza di approfondire il tema dell'allargamento, che a suo avviso andrebbe qualificato piuttosto con il termine di libera « adesione ». Ritiene, inoltre, utile affrontare l'argomento insieme a quello sulla disinformazione, anche negli Stati membri, da parte di soggetti esterni all'Unione europea.

Sul punto ricorda peraltro il già richiamato affare assegnato su « Le ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati », da svolgere congiuntamente con la 3^a Commissione.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) ritiene importante affrontare il tema dell'affare assegnato con la 3^a Commissione, anche nei settori dell'allargamento o dell'industria della difesa. A suo avviso, l'Unione non appare pronta a rispondere ai cambiamenti in corso, perché ancora ispirata a vecchie dinamiche.

Condivide l'importanza di svolgere approfondimenti specifici sulla Turchia, la cui postura appare essere ispirata unicamente dalla tutela dei propri interessi, estendendosi anche ai diversi Stati del continente africano.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce la necessità che si attivi al più presto una interlocuzione diretta in Commissione con il nuovo ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.

Il PRESIDENTE condivide e assicura che si farà parte attiva a tale riguardo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime anche la sua viva preoccupazione per la vicenda di Cecilia Sala, su cui auspica un intervento responsabile, prudente e tempestivo del Governo, ai fini di un suo immediato ritorno in Italia.

La Commissione si associa.

La seduta termina alle ore 11,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

332^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1123-A) Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO non ha rilievi in merito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1233-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-

tenza, che, al fine di aggiornare le disposizioni finanziarie al bilancio triennale 2025-2027, occorre valutare di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso di nulla osta, a condizione che vengano modificate le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, nel senso richiesto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

“Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.” ».

La Commissione approva all'unanimità.

(1239) Deputato MULÈ e altri. – Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso alla Commissione di merito il 22 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque ai voti un parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, ai fini dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri, occorre valutare di sostituire, all'articolo 3, il comma 1 con il seguente: « 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025 e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore, esprimendo il proprio avviso favorevole a condizione che il testo venga modificato nel senso indicato.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025 e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale." ».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante le risposte del Governo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce della nota depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene confermato che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risultano pienamente adeguate ad assolvere gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative destinate a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari solo successiva-

mente al conferimento o alla conferma dell'incarico; in relazione all'articolo 5, viene assicurato che la disposizione reca effetti finanziari relativi all'anticipazione dell'erogazione del trattamento economico in misura intera al termine dei 12 mesi anziché dei 24 mesi per la sola annualità 2026, senza produrre effetti di trascinarsi di tali oneri sugli esercizi successivi. Viene assicurata, inoltre, la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ai fini della copertura finanziaria dell'intervento normativo in esame nonché l'adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti per garantire l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso; in relazione all'articolo 6, viene assicurato che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 (lettera b) non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le attività progettuali previste in attuazione del previgente comma 4 – con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento – non sono state ancora avviate. In relazione alla riduzione degli oneri connessi alle spese di missione del Commissario straordinario e della struttura di supporto (da 300.000 euro a 250.000 euro) viene rappresentato che le stesse sono state rideterminate alla luce di una più attenta programmazione degli spostamenti sul territorio nazionale che si renderanno necessari per l'attuazione del Piano degli interventi di edilizia penitenziaria. In relazione alla modifica del comma 11 del citato articolo 4-bis (lettera i) viene assicurato che le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario non sono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli già previsti a legislazione vigente; in relazione all'articolo 6, comma 3, viene rappresentato che l'utilizzo delle risorse dei Fondi richiamati dalla disposizione a copertura degli interventi previsti dall'articolo, risultano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero della giustizia e viene assicurato altresì che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sui suddetti Fondi. Viene precisato che tale previsione, da inquadrare quale intervento di *spending-review*, è frutto di un'attenta analisi finanziaria da parte di quest'amministrazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle diverse articolazioni ministeriali in ordine alla concreta esigenza di spesa per gli interventi finanziati dai suddetti Fondi, rilevata nell'anno 2024; in relazione all'articolo 7, viene confermato che i nuovi accertamenti introdotti dalla disposizione e da eseguirsi entro i termini previsti dall'articolo 97-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, saranno effettuati dalle Forze di polizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente; in relazione all'articolo 9, viene rappresentato che la gestione delle risorse finanziarie iscritte sul Fondo istituito nel 2016 è oggetto di attenta analisi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che l'estensione della

copertura assicurativa INAIL anche ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva, risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti del capitolo dedicato. Viene evidenziato, inoltre, che la tendenza alla crescita nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo è avvenuta gradualmente nel tempo, osservandosi che la spesa per l'anno 2024 si è attestata su circa 1,5 milioni di euro a fronte di una dotazione del medesimo Fondo di 2,85 milioni di euro, capienza più che sufficiente a coprire le possibili dinamiche incrementalmente relative alla copertura degli oneri assicurativi di determinate categorie di soggetti, che dimostra che le possibili tensioni nelle linee di finanziamento nel lungo periodo possono essere tenute sotto controllo. Viene inoltre rappresentato che l'INAIL ha gestito fin dal 2014 le richieste di attivazione della copertura assicurativa di tutti i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente con un servizio *on line* denominato "Polizza volontari". Il servizio è collegato al *budget* annuo previsto per il Fondo ed è stato strutturato in modo che non accetti ulteriori richieste quando il Fondo risulta avere risorse per soli 100.000 euro. Il suddetto margine è stato previsto in via cautelare considerando la media dei tempi tecnici con cui le sedi dell'INAIL concludono l'istruttoria delle richieste. Infatti, la copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ancorché i soggetti tutelati siano persone condannate da un giudice a scontare la pena del lavoro di pubblica utilità, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, stabiliscono che "non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni". Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all'INAIL tramite l'apposito servizio *on line* almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell'attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta. Questo consente di calcolare pressoché immediatamente i costi e imputarli praticamente in tempo reale al Fondo in modo da monitorarne l'utilizzo. Non applicandosi il principio di automaticità delle prestazioni, la copertura assicurativa a carico del Fondo opera, del resto, solo dal momento in cui l'INAIL comunica al soggetto che l'ha richiesta l'avvenuta attivazione dell'assicurazione. Alla luce di quanto rappresentato, ad avviso del Governo la dotazione finanziaria del Fondo costituisce un limite per l'attivazione dell'assicurazione e, conseguentemente, esaurite le risorse dispo-

nibili, nessun nuovo o maggiore onere grava sulla finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sul parere proposto dalla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo oggetto di ratifica è volto a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro tra i due Paesi. L'Accordo prevede tra l'altro che i lavoratori ai quali sia applicabile l'intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa, nonché la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro.

Per quanto di competenza, con riguardo al contenuto della relazione tecnica, segnala che i dati relativi alle anzianità contributive ivi riportati, relativi alla platea dei beneficiari, ancorché coerenti con quelli desumibili dalle banche dati governative, andrebbero forniti suddivisi per le fasce di età considerate, al fine di consentire il riscontro delle stime.

La relazione tecnica, inoltre, non tiene conto del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età l'Italia per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere in tal caso un trattamento pensionistico in Italia, perdendo, altresì, la possibile contribuzione in Moldova nei medesimi anni.

Osserva, poi, che dal 2035 la platea dovrebbe continuare a crescere almeno per un altro quinquennio (tempo necessario perché si cominci a registrare un'apprezzabile flusso in uscita dello *stock* dei nuovi pensionati per motivi naturali), secondo un andamento analogo a quello dell'ultimo periodo considerato dalla relazione tecnica, per cui l'onere a regime potrebbe essere superiore a quello considerato nella proiezione decennale, ovvero 200 milioni di euro.

Su tali profili, occorre che il Governo fornisca chiarimenti.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge in esame, occorre aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2025-2027.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire riscontro ai chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver ricordato che sullo schema di decreto in esame è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, rappresenta che sono in corso le attività istruttorie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che gli elementi di chiarimento saranno forniti quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i chiarimenti saranno forniti appena possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

333^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 3, comma 4, si prevede l'assegnazione alla struttura di supporto, per un periodo non superiore a un anno, di personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento. Pur prevedendosi al comma 5 che agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, compreso il trattamento di missione, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo di cui all'articolo 6, considerato che il successivo articolo 7 prevede che al Dipartimento Casa Italia sia assegnato in sede di prima applicazione un contingente non superiore a 25 unità, sarebbero utili dati sulla consistenza del personale già presente presso il Dipartimento Casa Italia che potrà essere assegnato alle strutture di supporto che verranno istituite, fornendo rassicurazioni circa la sua adeguatezza complessiva.

Relativamente all'articolo 6, con riferimento alla pubblicità dei fondi mediante l'impiego di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali dotazioni informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.

Per quanto concerne l'articolo 7, per i profili di quantificazione del comma 3, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica sul fatto che non è stato possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, rileva comunque l'opportunità di fornire una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero massimo di 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento, considerato il costo unitario medio previsto ai sensi della normativa vigente per il profilo di Funzionario e Assistente della Presidenza del Consiglio dei ministri e confrontando l'onere medio con la retribuzione lorda in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. Inoltre, andrebbero forniti dati sulle fasce assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando sull'adeguatezza delle risorse per provvedere alla copertura degli oneri medesimi. Sul comma 2, quanto all'asserita neutralità di oneri dell'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, considerata l'espressa esclusione della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spese ai partecipanti, e che tale struttura verrà ad operare nell'ambito del Dipartimento Casa Italia per finalità omogenea a quest'ultima, andrebbero comunque fornite rassicurazioni sulla possibilità di assicurare il necessario supporto anche a tale organismo, potendo avva-

lersi il citato Dipartimento delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

In relazione all'articolo 11, in merito all'utilizzo delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni, rinvia a quanto osservato al precedente articolo 3. Con riferimento alla dematerializzazione dell'istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi mediante l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC, andrebbe confermato che l'implementazione di tali piattaforme informatiche non determini oneri aggiuntivi a carico dei comuni interessati.

Con riguardo all'articolo 14, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbe assicurato che il reintegro delle risorse utilizzate da ANAS, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo ANAS del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere effettuato a valere sul fondo per la ricostruzione entro modalità temporali tali da non incidere sugli equilibri di bilancio di ANAS e in termini di neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 19, in relazione al comma 13, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati, posto che si prevede un termine di ventiquattro ore per il dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale per fornire la valutazione circa il piano di lavoro per l'esecuzione di interventi di bonifica dell'amianto, andrebbe fornita una specifica conferma sull'adeguatezza delle risorse di tali uffici a esprimere la valutazione nel breve termine previsto. In relazione al comma 4, sarebbe utile acquisire una conferma, considerata la clausola di invarianza prevista al comma 15, che le attività previste possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

Circa l'articolo 21, atteso che la norma sembrerebbe assumere carattere obbligatorio, andrebbe confermato che ai relativi oneri si provvederà nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento previsto all'articolo 6, da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 215.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2024.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio 2024.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 2024.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede se il Governo sia pronto a fornire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione, anche in considerazione della prossima ricorrenza del Giorno della Memoria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria
198^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,05.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00016) GARAVAGLIA – Sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra un nuovo testo della proposta di risoluzione a sua firma (pubblicato in allegato).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di effettuare degli approfondimenti di merito sul nuovo testo illustrato dal Presidente, per cui chiede un rinvio dell'esame e della votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata richiesta la proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi della legge n. 111 del 2023.

Il relatore TREVISI (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare la votazione riservandosi di effettuare degli approfondimenti sui contenuti della proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione dell'imminente presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge volto ad aggiornare la delega di cui alla legge n. 21 del 2024 in materia di mercati dei capitali, precisando che – qualora assegnato in tempo utile – la Commissione potrà iniziare l'esame già a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 7-00016 PRESENTATA DAL SENATORE GARAVAGLIA

La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro),

premessi che:

sin dalla sua creazione, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, oggetto di annuo rifinanziamento, è stato fondamentale per garantire la resilienza del credito, soprattutto per le microimprese e per il Mezzogiorno, ed in particolare per i finanziamenti a medio-lungo termine, ovvero per i comparti in cui sono più acuti i fallimenti del mercato;

nella grave congiuntura pandemica, è stato realizzato un intervento straordinario di potenziamento del fondo in funzione anti COVID (si vedano il « decreto cura Italia » e il « decreto liquidità ») che ha avuto impatti materiali (210 miliardi di euro di crediti garantiti tra il 2020 e il 2021) e costi inferiori alle attese;

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha attuato una riforma (valida per il solo anno 2024) del fondo di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

la riforma, con l'obiettivo di ricondurre le percentuali medie di garanzia e gli schemi di intervento ai livelli prevalenti prima degli interventi emergenziali pandemici, ha previsto, tra l'altro: *a*) la rivisitazione delle scale di copertura, principalmente secondo la tipologia di operazione (investimento e liquidità) e di classe di *rating* associata; *b*) la concessione di garanzie all'80 per cento per le operazioni di importo ridotto (sino a 40.000 euro in garanzia diretta e sino a 80.000 euro in caso di controgaranzia confidi); *c*) la gratuità delle garanzie per le microimprese;

valutato che:

a metà 2024, si stima che gli stanziamenti allocati in epoca pandemica (circa 20 miliardi di euro) siano ampiamente cipienti rispetto alle escussioni corrispondenti (circa 4 miliardi di euro allo stato attuale) e tali da supportare l'operatività del fondo di garanzia per le PMI per ulteriori esercizi; alcuni elementi legati al quadro economico-finanziario meriterebbero una riflessione approfondita, in particolare come segue:

quanto alla contrazione del credito, a maggio 2024, secondo i dati del bollettino della Banca d'Italia, i prestiti bancari alle imprese sono scesi dell'1,1 per cento, fenomeno che sembrerebbe ancor più marcato

per le micro-imprese (9,4 per cento in meno a febbraio 2024), verosimilmente in considerazione del calo dei nuovi crediti garantiti dal fondo (10 per cento in meno nei primi 5 mesi del 2024);

quanto alla dotazione ed articolazione del fondo, non vi è piena trasparenza su alcuni dati, in particolare quelli sui crediti garantiti, sulle escussioni delle garanzie, sull'utilizzo delle riserve del fondo centrale di garanzia (e di SACE), con il rischio di attenuare la chiarezza necessaria nel documentare e garantire le scelte relative al rifinanziamento ed adattamento al contesto attuale del fondo;

quanto ai consorzi fidi, l'ultimo aggiornamento della riforma ha ridotto gli spazi della garanzia diretta ed ampliato il ruolo di questi ultimi, cui sono state assegnate maggiori risorse, dinamica che richiede una valutazione generale sul relativo impatto sugli andamenti creditizi;

quanto al recupero dei crediti escussi al fondo centrale di garanzia di Mediocredito centrale da parte dello Stato, si prevede l'assegnazione dei crediti impagati all'Agenzia delle entrate-riscossione, alterando così la flessibilità garantita dal recupero dei crediti in logica bancaria (negoziazioni extragiudiziali, erogazione di nuova finanza, rateazioni, eccetera);

considerato infine il ruolo di primordine del Fondo di garanzia per le PMI nell'erogazione del credito alle microimprese e l'importanza di continuare a monitorare attentamente la sua dotazione, i suoi meccanismi di funzionamento e gli impatti sull'attività creditizia, anche pianificando eventuali correttivi ed interventi dedicati;

preso atto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, laddove si dispone, con una specifica novella del citato articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023,

la determinazione della percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità al 50 per cento, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono, in modo da essere più efficace per le imprese che hanno un merito di credito più basso e operando come prima per quelle che possono già godere di un costo del finanziamento più basso;

si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;

si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cosiddette « mid cap »;

considerando positiva e apprezzabile la decisione di prorogare le misure anche per l'esercizio 2025;

considerato anche le informazioni acquisite dall'intervento in Commissione del sottosegretario Massimo Bitonci circa l'andamento delle erogazioni del Fondo di cui al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito presso il Mediocredito Centrale,

impegna il Governo:

1) a continuare l'opera di informazione circa i dati, in quanto relativi ad utilizzo di risorse pubbliche, su erogazioni, garanzie, escussioni, uso della controgaranzia, stanziamenti e utilizzo dei medesimi sia da parte del Fondo centrale di garanzia che di SACE;

2) a comparare gli impatti ed i costi per le imprese derivanti, da un lato, dall'uso della garanzia diretta e, dall'altro, dall'utilizzo della controgaranzia, proseguendo il disegno di riforma dei consorzi di garanzia dei fidi;

3) a valutare forme alternative di recupero delle escussioni, anche prendendo in considerazione la realizzazione di una cartolarizzazione dei crediti impagati ed escussi al fondo centrale di garanzia.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 237

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (Atto del Governo n. 237),

premesso che:

lo schema di decreto reca disposizioni importanti e significative in materia di accise, attuando la delega prevista dagli articoli 12, 16 e 18, comma 3, lettera *a*) della legge n. 111 del 2023, di rilevanza strategica;

considerato che:

le imprese interessate dalle modifiche normative introdotte con l'articolo 1 hanno sottolineato l'esigenza di avere più tempo per allineare i sistemi informatici e conformare le procedure aziendali alle novità normative;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto introduce la lettera *f.1*) all'articolo 1, comma 2, del TUA Testo Unico delle Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) prevedendo la figura del soggetto obbligato accreditato (SOAC), con diverse declinazioni in relazione al settore di attività del soggetto e che tali soggetti qualificati potranno accedere alla possibilità di esonero di prestare cauzioni a garanzia del versamento delle accise. Lo schema di decreto tuttavia esclude i soggetti obbligati di cui all'articolo 61 del TUA, ossia i soggetti operanti nel settore dei bitumi e degli oli lubrificanti, di accedere alla qualifica SOAC e ai relativi benefici, tra cui l'esonero dal prestare cauzione a differenza di quanto previsto attualmente dal TUA;

l'articolo 9-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del decreto – prevede che ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esamini i profili di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria e che tale estensione del periodo di riferimento a cinque anni appare piuttosto gravosa per le società che si apprestano a richiedere la qualifica SOAC nell'anno 2025. In tale ipotesi, infatti, gli indicatori farebbero riferimento anche all'anno 2020, con la conseguenza che gli stessi sareb-

bero influenzati dagli effetti della pandemia COVID che hanno impattato negativamente sui bilanci di tutte le società;

L'articolo 9-*sexies*, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto – prevede che in relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riconosca al SOAC le percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute. L'attuale indicazione delle percentuali di esonero prevede una forbice molto ampia tra i livelli SOAC Medio e Avanzato; non prevede, cioè, la possibilità di concedere anche l'esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa, tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell'UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria;

valutato infine che:

occorre contrastare in maniera più efficace, le condotte abusive di travaso di GPL in serbatoi di terzi, rispetto alle quali, negli ultimi anni, si è registrato un sempre crescente aumento (a dimostrazione della sostanziale inefficacia dell'attuale regime sanzionatorio basato sul sistema sanzionatorio di natura amministrativa previsto dalla norma vigente),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Valuti il Governo la possibilità di posticipazione dei termini di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, dal luglio 2025 al gennaio 2026.

2. Valuti il Governo l'opportunità di includere i soggetti operanti nel settore dei bitumi e degli oli lubrificanti tra i soggetti accreditati (SOAC) per ottenere l'esonero dal prestare cauzioni.

3. Valuti il Governo di allineare i requisiti SOAC a quelli previsti a livello unionale per il rilascio della certificazione AEO (con particolare riferimento al periodo di verifica dei requisiti e alle percentuali di esonero) prevedendo l'esame degli indicatori su un arco temporale di tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza e le medesime percentuali di esonero, previste in ambito doganale, anche in ambito accise (50 per cento SOAC Base, 70 per cento SOAC Medio, 100 per cento SOAC Avanzato).

4. Valuti il Governo il ripristino delle possibilità di esonero per le spedizioni in sospensione di accisa per via marittima in modo tale da chiarire se l'articolo 6, comma 4, quinto periodo TUA debba intendersi abrogato completamente oppure, stando all'indicazione di cui alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, per la sola parte relativa ai trasferimenti intraunionali. A tale fine si suggerisce di modificare l'articolo 7 introducendo al comma 5 le

parole « *e depositi* » dopo le parole « *esercenti fabbriche* », al fine di evitare l'esclusione dei cosiddetti « depositi » ovvero gli impianti in cui vengono introdotti i prodotti contenenti o meno nicotina dai soggetti per i quali può essere previsto l'esonero della cauzione in caso di affidabilità e notoria solvibilità.

5. Valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti del seguente tenore:

a) al comma 7, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro » sono sostituite dalle parole « con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

159^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, che verranno posti in votazione una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di considerare conclusa tale fase istruttoria, ricordando che eventuali interventi sugli emendamenti potranno comunque avere luogo in sede di dichiarazione di voto sugli stessi.

La Commissione conviene.

Il senatore NAVE (M5S) ritira tutti gli emendamenti a sua prima firma.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1275**Art. 1.****1.1**

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: « Al Parco non si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394. ».

1.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « n. 394 » inserire le seguenti: « , ferme restando le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: « degli enti consorziati » inserire le seguenti: « sentiti i soggetti gestori delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2. ».

1.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree protette presenti sul territorio lagunare. ».

Art. 3.**3.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e delle aree » inserire le seguenti: « naturali ».

3.2

CALENDA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresi gli interventi sui canali di collegamento al mare esistenti, le opere per la escavazione dei canali e l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente; ».

3.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « e batteriologiche » aggiungere le seguenti: « nonché della realizzazione di interventi per il ripristino ambientale ed ecosistemico della laguna, attraverso l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (best available techniques, BAT), così come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; ».

Art. 4.**4.1**

CALENDA

Al comma 1 sostituire la parola: « centocinquanta » con la seguente: « novanta ».

4.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Il Consorzio promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia della laguna e favorisce le attività di informazione e didattica, anche avvalendosi della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati e del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

Art. 5.**5.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare; ».

Art. 6.**6.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: « di cui all'articolo 3 » inserire le seguenti: « , con comprovate competenze in campo ambientale, ».

6.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , scelti tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare ».

Art. 7.**7.1**

CALENDA

Al comma 5 sostituire le parole: « 149.497 euro » con le seguenti: « 75.000 euro ».

Art. 8.**8.1**

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « tra soggetti » inserire le seguenti: « con comprovate competenze in campo ambientale e »;*

b) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: « presidente del collegio » inserire le seguenti: « scelto tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare, ».*

Art. 9.**9.1**

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui » con le seguenti: « pari a 4.479.641 euro per l'anno 2025 e a 4.499.641 euro annui ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « 1 milione di euro annui » con le seguenti: « 5 milioni di euro annui ».

9.2

CALENDA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro » con le seguenti: « 5.000.000 di euro ».

Art. 11.**11.1**

CALENDA

Al comma 1 sostituire le parole: « pari a 1 milione di euro » con le seguenti: « pari a 5,5 milioni di euro annui ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 8 gennaio 2025

Plenaria

179^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 15)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale – ricorda il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) – era stato illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, non sottoposto a votazione per consentire ai Gruppi di disporre del tempo necessario per approfondirne i contenuti.

Segnala peraltro che, il 23 dicembre 2024, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il regolamento in titolo, divenuto il n. 2024/3242. Pur non essendo stato possibile concludere l'esame dell'atto prima della sua approvazione presso le sedi europee, essendo stata impegnata la Commissione nell'esame dei documenti di bilancio, propone di procedere comunque alla votazione dello schema di risoluzione, in modo da lasciare traccia della volontà della Commissione di seguire anche la fase attuativa.

Presenta dunque un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, i cui contenuti sono stati aggiornati in relazione alla pubblicazione del citato regolamento 2024/3242.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale si esprime in senso favorevole sulla nuova proposta di risoluzione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice NATURALE (M5S), nel rilevare l'importanza delle misure di sostegno agli Stati membri colpiti da calamità naturali disposte dall'atto in esame, dichiara l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione, anche tenuto conto delle osservazioni in essa formulate.

Preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – *Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare*

(1145) DE CARLO e LIRIS. – *Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo*

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. – *Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 3.0.17 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto. Ricorda inoltre che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base, e che dunque non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata aperta la discussione generale.

Interviene nel dibattito la senatrice NATURALE (*M5S*), la quale si rammarica che, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in titolo, non siano stati recepiti i suggerimenti, a suo giudizio migliorativi, avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra i quali menziona, in particolare, la proposta di assoggettare l'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione ad un obbligo di rendicontazione alle Camere.

Lamenta, inoltre, che la nomina del suddetto Commissario non sia affiancata dallo stanziamento di risorse idonee a sostenere le opere di ricostruzione.

Ritiene che il provvedimento in esame sia caratterizzato da un approccio di « corsa alla riparazione », mentre sarebbe stato utile introdurre misure atte ad agire in fase di prevenzione. Detto approccio – prosegue l'oratrice – appare coerente con il più generale atteggiamento del Governo in carica, il quale, con la soppressione di tutti i *bonus* e di numerose agevolazioni fiscali, ha manifestato il suo disinteresse alla permanenza di misure in grado di intervenire in via ordinaria, privilegiando interventi di tipo straordinario.

Coglie infine l'occasione per stigmatizzare le intenzioni del Governo di ricondurre la protezione civile alle materie che potrebbero rientrare nel regime di regionalismo differenziato.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul provvedimento in esame.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AMIDEI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 7, rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto « decreto siccità ») per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la

crisi idrica. Ricorda che la disposizione, secondo la relazione illustrativa, è in linea con la proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, al quale la Cabina di regia per la crisi idrica affida la realizzazione degli interventi più urgenti.

Si sofferma poi sull'articolo 3, il cui comma 1 proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato - RNA), con riferimento alle misure straordinarie sull'imposta municipale propria (IMU) turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19, anche in considerazione dei tempi di verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto.

Fa indi riferimento all'articolo 3, comma 2, che proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Dà inoltre conto dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 3, ai sensi dei quali è incrementato da 320 milioni di euro a 420 milioni di euro il limite massimo dei finanziamenti che il Ministero dell'economia può concedere alle società che gestiscono gli impianti dell'*ex* Ilva in amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale. Precisa che, secondo la relazione illustrativa, l'incremento dell'entità del prestito concedibile si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compendi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al primo quadrimestre del 2025. In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato, la norma precisa che quest'ultimo, nell'importo rideterminato ai sensi della disposizione in esame, resta assoggettato alle condizioni di restituzione e agli oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal citato decreto. Specifica che, ai sensi del comma 12, ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*.

In relazione al comma 14 dell'articolo 3, sottolinea che esso interviene sulla cessione di compendi aziendali delle imprese di assicurazione, estendendo da uno a due esercizi la possibilità per le imprese cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla

base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

Fa, quindi, cenno all'articolo 13, il quale dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Passa poi ad illustrare l'articolo 14, il cui comma 1 dispone una proroga al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2024) del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. In particolare, la lettera *a*) riconosce agli operatori turistico-ricettivi un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute per determinati interventi, indicati nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. La lettera *b*) prevede che ai medesimi soggetti venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi e non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 2 del medesimo articolo 14 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024. Il comma 3 proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi, per esigenze legate al settore del turismo.

Conclude facendo menzione dell'articolo 19, il quale rende a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa, di cui all'articolo 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27. Specifica, al riguardo, che si fa riferimento alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione del parere alla settimana prossima, in relazione all'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI
E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9,30, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM (2024) 495 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo);

premesso che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali;

le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofali più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito;

gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno approvato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità na-

turali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

la proposta in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 23 dicembre 2024, divenendo il regolamento (UE) 2024/3242;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno eccezionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofali di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025;

tale termine temporale potrebbe tuttavia apparire di difficile attuazione, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

risulta urgente implementare le nuove disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2024/3242;

esprime una valutazione favorevole, nell'auspicio che le Istituzioni coinvolte nella fase di attuazione tengano conto dei seguenti aspetti:

1. la finalità della misura eccezionale introdotta andrebbe integrata con la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;

2. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso « Art. 6-*bis* », comma 2, andrebbero inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;

3. si monitorino le scadenze previste dal regolamento, eventualmente valutando di prorogare, di ameno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 972**Art. 3.****3.0.17 (testo 2)**

SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari con priorità agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno e, secondariamente, per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 8 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZATTIVA, DELL'OSSERVATORIO SULLA MEDICINA DI GENERE, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME FIBROMIALGICA (AISF ODV) E COMITATO FIBROMIALGICI UNITI – ITALIA ODV (CFU) E DELL'ASSOCIAZIONE PERSONE CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE (APMARR) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE)

Plenaria

262^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 202, il relatore ZULLO (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1 comma 1, rela-

tivo alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

I successivi commi 5 e 6 dispongono alcune proroghe nell'ambito della normativa riguardante il nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, mentre il comma 9 proroga la durata della limitazione della responsabilità erariale dei soggetti cui è affidata la gestione di risorse pubbliche ai danni derivanti da condotte dolose.

I commi 2 e 3 dell'articolo 2 e l'articolo 20 recano varie misure temporanee relative agli sfollati dall'Ucraina.

Il comma 5, lettera *b*), dell'articolo 2 consente l'utilizzo fino al 30 aprile 2025 delle risorse stanziato per il contributo a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate deceduto a seguito delle azioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 6 dell'articolo 3 proroga il termine finale di vigenza del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il successivo comma 9 dispone in ordine ai bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all'anno 2022.

L'articolo 4 reca diverse disposizioni concernenti termini in materia di salute.

L'articolo 12 proroga la possibilità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di essere destinatarie del cinque per mille a prescindere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.

I commi 4 e 5 dell'articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate.

Osservata la rilevanza del complesso delle disposizioni di interesse della Commissione, la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) chiede che sia consentito di disporre del tempo necessario a svolgere gli approfondimenti conseguenti.

Il relatore ZULLO (*FdI*) giudica fondata la proposta, nella prospettiva di una ponderazione adeguata del parere.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) suggerisce di tenere conto dell'andamento della trattazione da parte della Commissione di merito ai fini della modulazione dei tempi dell'esame, tenuto conto anche dell'utilità di un eventuale ciclo di audizioni.

Preso atto dell'orientamento della Commissione, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione del testo 2 dell'emendamento 7.0.1, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**Art. 7.****7.0.1 (testo 2)**

ROMEO, MURELLI, MINASI, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)*

1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute è istituito un tavolo paritetico di confronto tra regioni e ministero per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale in coerenza con la normativa vigente in materia di concorrenza ed, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:

a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'ap-

propriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

c) stabilire che l'esatta osservanza dei principi *a)* e *b)* sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;

d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;

e) prevedere che i principi di cui alle lettere *a)* e *b)* costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;

f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa selezione meritocratica con criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa.

2. All'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3, le parole: "La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie" sono sostituite con le seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 8-*ter* valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l'applicazione degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* è limitata alle strutture sanitarie, nelle more dell'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33." ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 8 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Mercoledì 8 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 8 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

